

Cass., civ., sez. III, del 12 febbraio 2015, n. 2761

Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli art. 1587 1581, 1583, 1584, 2043, 2056 e 2697 cc, 61, 62, 101, 115, 116, 191 e 194 cpc, il ricorrente Condominio ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto acquisita la prova del danno e del nesso causale, invocati dagli originari attori, sulla base delle risultanze delle indagini condotte dal CTU, trascurando che la consulenza tecnica non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze la cui dimostrazione rientri nell'onere probatorio delle parti, onde la nullità degli accertamenti in contrario effettuati.

Con la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della motivazione omessa, illogica ed insufficiente, il ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto di trarre sufficienti elementi di prova dalle risultanze della consulenza tecnica ed avrebbe erroneamente ritenuto acquisita la prova del danno e del nesso causale adducendo la "mancanza di specifiche e motivate contestazioni sui dati acquisiti dal consulente dell'ufficio".

Al contrario, le contestazioni vi erano state ed il fatto che la Corte non le avesse ritenuto specifiche e motivate costituiva un apprezzamento apodittico e serviva ad evidenziare il vizio motivazionale denunciato.

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, non colgono nel segno essendo, l'uno (il primo), infondato, l'altro (il secondo), inammissibile.

Ed invero, la prima doglianza appare infondata, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la consulenza tecnica può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolve in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. 3710/03) e percepibili con l'ausilio di specifiche strumentazioni tecniche (Cass. 9090/03, 4743/07).

A riguardo, giova sottolineare che, recentemente, le Sezioni Unite hanno ribadito che, pur non essendo la consulenza tecnica d'ufficio qualificabile come mezzo di prova in senso proprio e non potendo essere utilizzata per sgravare le parti dai loro oneri probatori, è consentito affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetta consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (cosiddetta consulenza percipiente), quando si tratta di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richiede specifiche cognizioni tecniche (si veda tra le altre, Cass. 13 marzo 2009, n. 6155). Hanno quindi concluso che la complessità della ricostruzione della situazione in cui l'illecito si sia consumato e la diversità delle possibili opzioni tecniche in base alle quali individuare gli elementi decisivi al fine d'identificare e quantificare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito possono giustificare l'affidamento al ctu dei compiti di accertamento. (v. Sez.Un. n.30175/2011 in motivazione).